



# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

*M. Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

**VISTA** la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “*Diritto del minore ad una famiglia*”, e s.m.i., in particolare, l’articolo 31, comma 1, in base al quale “*Gli aspiranti all’adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all’articolo 39-ter*” e il comma 3 del medesimo articolo che regola i compiti dell’ente autorizzato;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e s.m.i.;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i., in particolare, l’articolo 12, in base al quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

**VISTA** la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata a L’Aja il 29 maggio 1993;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”, e s.m.i.;

**VISTA** la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri*”, con la quale, fra l’altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali (di seguito *Commissione*), quale Autorità Centrale preposta all’attuazione della sopraindicata convenzione;



# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

*Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, concernente il “*Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali*”, in particolare l’articolo 6 relativo ai compiti della Commissione;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la “*Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, come da ultimo sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, e, in particolare, l’articolo 3 concernente il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;



# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

*Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

**RILEVATO** che, dal 1° gennaio 2019, la gestione delle risorse assegnate alla Commissione è stata trasferita dal Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri CR 1 “*Segretariato Generale*” al Centro di responsabilità del Dipartimento per le politiche della famiglia CRA 15 “*Politiche per la famiglia*”, per effetto dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per le politiche della famiglia, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale l’on. Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale all’on. Eugenia Maria Roccella è stato conferito l’incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, on. Eugenia Maria Roccella, sono state delegate le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresa la presidenza, nell’ambito della Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;

**VISTO** il decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità on. Eugenia Maria Roccella del 20 settembre 2023, avente ad oggetto l’organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia;



# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

*Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

**VISTO** l'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che ha istituito il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, *“finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184”*

**DATO ATTO** che il Fondo di cui alla citata legge 30 dicembre 2004, n. 311 aveva come unica finalità il rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione del minore straniero;

**VISTO** l'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016), che, a far data dall'anno 2016, ha previsto l'istituzione del Fondo per le adozioni internazionali *“Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali»;*

**CONSIDERATO** che il legislatore, con la menzionata legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016), ha istituito un nuovo Fondo la cui finalizzazione, molto più ampia rispetto a quella dell'originario Fondo di cui alla legge n.311/2004 sopra citata, riguarda il sostegno alle politiche sulle adozioni internazionali ed il funzionamento della relativa Commissione;

**CONSIDERATO** che l'adozione internazionale, in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dalla Convenzione de l'Aja, rappresenta un importante strumento per garantire il diritto di ogni minore a crescere in un ambiente familiare idoneo, consentendo allo stesso un sano sviluppo fisico, psichico e sociale;

**RILEVATO** che i costi della procedura adottiva possono rappresentare un ostacolo alle adozioni internazionali, comportando dunque un pregiudizio dell'interesse superiore del minore;



# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

*Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

**PRESO ATTO** che nel nostro Paese il numero delle adozioni internazionali si è progressivamente ridotto negli ultimi dieci anni e che, dopo la cessazione dello stato di emergenze SARS-COV-2, si è stabilizzato intorno ad un numero di 500 adozioni l'anno e che a tale diminuzione si collega una riduzione della disponibilità alle adozioni e, dunque, in un minore numero di conferimenti agli Enti autorizzati per l'avvio dell'iter adottivo;

**RITENUTO** importante sostenere e promuovere le adozioni di minori con bisogni speciali ("Special Needs") attraverso l'adozione di specifiche misure e interventi che favoriscano un percorso adottivo più sostenibile e inclusivo per i minori con bisogni particolari.

**RAVVISATA** l'esigenza di contrastare il calo delle adozioni internazionali, attraverso iniziative dirette a offrire un sostegno economico straordinario a tutti i nuclei familiari aspiranti all'adozione internazionale al fine di favorire l'accesso al percorso adottivo;

**VISTE** le "Linee Guida per gli enti autorizzati – Percorso formativo post mandato per le coppie che aspirano all'adozione internazionale" approvate dalla Commissione per le adozioni internazionali con delibera n. 91 del 19 dicembre 2023;

**ACCERTATA** la sussistenza delle risorse necessarie nell'ambito delle disponibilità finanziarie sul cap. 538 "Spese per il sostegno delle adozioni internazionali" del Centro di responsabilità amministrativa n. 15 "Politiche per la famiglia" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027.

**Decreta**





# Presidenza del Consiglio dei ministri

*M. Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

## Articolo 1

### (Finalità)

1. Al fine di contrastare il calo delle adozioni internazionali, il presente decreto disciplina i seguenti interventi straordinari di sostegno economico ai genitori adottivi:

- a) **Contributo straordinario procedure pendenti:** in continuità con i precedenti decreti (DM 29.04.2024 e DM.8.05.2025) è riconosciuto un contributo *una tantum* destinato a tutti i nuclei familiari che aspirano all'adozione internazionale che hanno conferito un incarico ad un ente autorizzato ex art. 39 -ter della legge n. 184/83 negli **anni 2022, 2023 e 2024** e le cui procedure risultino ancora pendenti alla data del 30 giugno 2025.
- b) **Contributo straordinario incarichi anno 2025-2026:** è previsto un contributo *una tantum* destinato ai nuclei familiari che aspirano all'adozione internazionale che hanno conferito un incarico ad un ente autorizzato ex art. 39 -ter della legge n. 184/83, nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026**.
- c) **Contributo straordinario per la formazione:** è previsto un contributo *una tantum* destinato a tutti i nuclei familiari che, a seguito del conferimento di un incarico a un ente autorizzato ex art. 39 -ter della legge n. 184/83, abbiano intrapreso e concluso, **tra il 1° marzo 2024 e il 31 dicembre 2026**, il percorso formativo post mandato *standard*.
- d) **Contributo straordinario per genitori adottivi di minori portatori di *Special Needs*:** è riconosciuto un contributo *una tantum* a tutti i nuclei familiari che hanno adottato all'estero minori portatori di bisogni speciali (*Special Needs*), il cui ingresso in Italia risulti autorizzato, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 184/1983, nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026**.



# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

*M. Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

## **Articolo 2**

### **(Contributo straordinario procedure pendenti)**

1. Il contributo di cui al presente articolo è finalizzato a sostenere concretamente le famiglie aspiranti all'adozione internazionale che, a causa dei tempi della procedura, si trovano ad affrontare maggiori criticità.
2. Il contributo è destinato a tutti nuclei familiari che abbiano conferito incarico a un Ente autorizzato nel **periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024**, la cui procedura sia ancora **pendente al 30 giugno 2025**.
3. Per procedure pendenti si intendono, ai fini del presente decreto, tutte quelle avviate nei termini sopra detti in relazione alle quali non sia stata emessa, alla data del 30 giugno 2025, l'autorizzazione all'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 32, primo comma, della legge n. 184/1983.
4. **Il contributo è pari ad euro 2.800** per nucleo familiare.
5. Per i nuclei familiari a cui è stato riconosciuto il contributo economico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del 29 aprile 2024, concernente un contributo per le procedure adottive pendenti in Paesi critici quali Cina, Ucraina, Federazione Russa e Bielorussia, il valore del contributo di cui al presente articolo sarà rideterminato per non superare l'ammontare del contributo complessivo di 6.500 euro previsto nel medesimo decreto del 29 aprile 2024, all'articolo 3, comma 4.
6. L'importo del contributo straordinario di cui al presente articolo non è soggetto ad imposizione fiscale, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

## **Articolo 3**

### **(Contributo straordinario per conferimenti anno 2025-2026)**

1. Il contributo di cui al presente articolo è volto ad incentivare e facilitare il ricorso all'adozione internazionale, riducendo l'impatto economico delle iniziali spese procedurali.



# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

*M. Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

2. Il contributo è destinato a tutti i nuclei familiari che abbiano conferito incarico a un Ente autorizzato nel periodo compreso tra **il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026**.
3. **Il contributo è pari ad euro 2.500** per nucleo familiare.
4. L'importo del contributo straordinario di cui al presente articolo non è soggetto ad imposizione fiscale, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

## **Articolo 4**

### **(Contributo straordinario per la formazione)**

1. Il contributo di cui al presente articolo è volto a riconoscere e valorizzare l'impegno anche economico delle famiglie nella partecipazione alla fase formativa successiva al conferimento dell'incarico ad un ente autorizzato.
2. Il contributo è destinato a tutti i nuclei familiari che, a seguito del conferimento di incarico a un ente autorizzato ai sensi dell'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, abbiano concluso, **nel periodo compreso tra il 1° marzo 2024 e il 31 dicembre 2026**, il percorso formativo post mandato **standard**.
3. Ai fini del presente articolo, per "percorso formativo post mandato **standard**" si intende quello previsto dalle *Linee Guida per gli enti autorizzati – Percorso formativo post mandato per le coppie che aspirano all'adozione internazionale*, approvate dalla Commissione per le adozioni internazionali con delibera n. 91 del 19 dicembre 2023.
4. **Il contributo è pari ad euro 1.000** per nucleo familiare.
5. L'importo del contributo straordinario di cui al presente articolo non è soggetto ad imposizione fiscale, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.





# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

*Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

## **Articolo 5**

### **(Contributo adozioni di minori portatori di *Special Needs*)**

1. Il contributo di cui al presente articolo è volto a sostenere le spese per le specifiche esigenze che possono derivare dall'adozione di minori portatori di bisogni speciali (*Special Needs*), al fine di aiutare e favorire il loro inserimento nel nuovo contesto familiare e sociale.
2. Ai fini della definizione della condizione di “*special needs*”, si fa riferimento a quanto indicato nella documentazione di adozione trasmessa dal Paese di origine, alla luce di quanto previsto nella “*Guida alle buone prassi*” elaborata nel 2009 dal *Permanent Bureau* della Conferenza de L'Aja.
3. Il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente ai nuclei familiari che hanno adottato all'estero uno o più minori stranieri portatori di bisogni speciali, per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026**.
4. **Il contributo è pari e non superiore a euro 3.500** per ciascun nucleo.
5. L'importo del contributo di cui al presente articolo non è soggetto ad imposizione fiscale, ai sensi dell'art. 34, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

## **Articolo 6**

### **(Termini e modalità di presentazione delle istanze dei sostegni economici di cui al presente decreto)**

1. Le istanze per accedere ai contributi di cui al presente decreto potranno essere presentate secondo i termini e le modalità definite con decreto del Capo del Dipartimento delle Politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia comunicherà, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale [www.famiglia.governo.it](http://www.famiglia.governo.it) e su quello della Commissione [www.commissioneadozioni.it](http://www.commissioneadozioni.it), le modalità e termini per la presentazione delle istanze di cui ai precedenti articoli.



# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

*Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

3. I sostegni economici di cui al presente decreto verranno erogati, dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia agli aspiranti genitori adottivi, nei termini che saranno indicati nel decreto dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo.

## **Articolo 7**

### **(Copertura finanziaria)**

1. Le risorse destinate al finanziamento dei contributi di cui al presente decreto ammontano **complessivamente a euro 12.664.400,00** e trovano copertura a valere sul cap. 538 “*Spese per il sostegno delle adozioni internazionali*”, PG 1, iscritto al Centro di responsabilità amministrativa n. 15 “*Politiche per la famiglia*” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 come segue:
- 6.102.400 €. anno finanziario 2025
  - 3.281.000 €. anno finanziario 2026
  - 3.281.000 €. anno finanziario 2027
2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e successivamente sul sito del Dipartimento per le Politiche della Famiglia [www.famiglia.governo.it](http://www.famiglia.governo.it) e su quello della Commissione per le adozioni internazionali [www.commissioneadozioni.it](http://www.commissioneadozioni.it).

Roma, **05 SET. 2025**

Eugenia Maria ROCCELLA